



COMUNE di CASTEL S. GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO
13 LUG. 2012
Prot. n. 11618

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

li, 13.07.2012

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi anno 2012.
Obblighi e divieti.

IL SINDACO

CONSIDERATO che con Decreto n. 184 del 27/06/2012 il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio della Regione dal 2 Luglio al 30 Settembre 2012;

VISTA la nota della Prefettura di Salerno Prot. n. 0045140 del 05/07/2012 con la quale si invitano le Amministrazioni Comunali a voler dare la massima pubblicità al Decreto n. 184 del 27/06/2012 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

RITENUTO opportuno e necessario, a tutela della salute pubblica, informare la cittadinanza circa i comportamenti da tenere;

VSITA la normativa vigente in materia;

RENDE NOTO

Con Decreto n. 184 emesso in data 27/06/2012 dal Presidente della Giunta Regionale della Campania – Pubblicato sul BURC n. 41 del 02/07/2012 - è sancito in particolare :

- o lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal **02 luglio al 30 settembre 2012** disponendo per lo stesso periodo, in ragione delle citate Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'applicazione del **divieto**, di cui alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, di **bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati.**

Si richiama, a tal riguardo, l'attenzione circa l'osservanza delle norme previste dal regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Allegato C) alla legge regionale 7 maggio 1996, n.11, così come modificato dal D.P.G.R. n.484 del 14.06.2002 e n.387 del 16.06.2003, alcune delle quali vengono appresso menzionate:

"Art. 6 – Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio –

1. *Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, come individuati dall'art 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;*
2. *Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuolo sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla*

presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

3. *E' fatta eccezione:*

- a) *per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;*
- b) *In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purchè ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;*

4. *Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:*

- a) *far brillare mine;*
- b) *usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;*
- c) *usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.*

5. *Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.*

6. *In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 8 del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento.*

7. *Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall'alba alle ore 10,00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre.*

8. *La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;*

9. *Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano."*

"Art. 7 – Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio –

1. *Nell'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.*
2. *Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1Km. Da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.*
3. *In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta."*

Fermo restando quanto previsto agli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635, e 734 del Codice Penale, **SI RICORDA** che:

- ❖ *Le violazioni all'art. 6 commi 1, 2 e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10, comma 6, 7 e 8 della legge n. 353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad di Euro 1.032,91 e non superiore ad Euro 10.329,14.*

- ❖ *Le violazioni all'art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.*
- ❖ *Le violazioni del divieto di bruciatura dei vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui al DGR n° 1508 del 31/08/2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96, vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.*

Si richiama inoltre l'attenzione sulle modifiche alla Legge Regionale 11/96 introdotte con LR 14 del 24.07.2006 e precisamente sul comma 2 bis dell'art. 17 che recita "nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per le lavorazioni o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'art.25, comma 11."

Si richiama, infine, l'attenzione:

1. *sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall'art. 15 comma 3 del Codice della Strada.*

Si invita pertanto la cittadinanza ad osservare scrupolosamente quanto innanzi disposto onde evitare l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

RICORDA

2. *che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;*
3. *Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti amministrazioni:*
 - a) *Comando Provinciale vigili del fuoco – telefono 115;*
 - b) *Comando Forestale dello Stato – telefono 1515;*
 - c) *Comando di Polizia Locale – telefono 081 5163271;*
 - d) *Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio – telefono 081 951005;*
 - e) *Arma Carabinieri – telefono 112.*

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

1. *pubblicata presso l'albo pretorio del Comune fino al 30 settembre 2012;*
2. *affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;*
3. *inserita nel sito ufficiale del Comune.*

Copia della presente Ordinanza sarà inviata:

1. *A Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno,*
2. *Alla Provincia di Salerno,*
3. *Alla Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio,*
4. *Al Comando di Polizia Municipale sede.*

Comune di Castel San Giorgio. Li 13.07.2012



Il Sindaco
Dott. Francesco Longanella

